

Estratto Regolamento TARI Comune di Parma

Art. 19 – Riduzioni per utenze non domestiche

11. In attuazione dell'art.1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa è così determinata:

- si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.

12. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione al soggetto Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Gestore.